



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 20 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile SETTEMBRE 2022

- 1 Dividendi su partecipazioni qualificate** – Delibere adottate fino al 31.12.2022 – Regime applicabile
- 2 Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori** – Ulteriori chiarimenti
- 3 Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti per il terzo trimestre 2022** – Codici tributo per l'utilizzo in compensazione
- 4 Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per ottobre e novembre 2022 e di carburanti nel quarto trimestre 2022 per le imprese agricole e della pesca** – Codici tributo per l'utilizzo in compensazione
- 5 Disciplina IRPEF dei rimborsi delle spese inerenti all'esercizio della professione**
- 6 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** – Interconnessione "tardiva" – Compilazione del modello REDDITI 2022
- 7 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** – Momento di effettuazione degli investimenti – Irrilevanza del nomen iuris del contratto

BARACCO FORNASIERO SRL



1	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - DELIBERE ADOTTATE FINO AL 31.12.2022 - REGIME APPLICABILE
	Con la risposta a interpello 16.9.2022 n. 454, l'Agenda delle Entrate è intervenuta sull'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 1 co. 1006 della L. 205/2017.
1.1	IMPOSIZIONE DEI DIVIDENDI E REGIME TRANSITORIO FINO AL 31.12.2022 Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito, ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73. Con l'introduzione dell'art. 1 co. 999 della L. 205/2017, anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall'1.1.2018. È però prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del DM 26.5.2017. In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori: <ul style="list-style-type: none">• nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;• nel limite del 49,72%, per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;• nel limite del 58,14%, per gli utili formati fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
1.2	DISTRIBUZIONI DI UTILI EFFETTUATE DALL'1.1.2023 La risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall'art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dall'1.1.2018 al 31.12.2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. Si ritiene, quindi, che l'arco temporale individuato dalla norma transitoria e l'applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dall'1.1.2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Questa impostazione vale anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31.12.2022.
2	RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con due risposte a interpello, l'Agenda delle Entrate ha analizzato: <ul style="list-style-type: none">• le modalità di regolarizzazione delle operazioni di riallineamento non "rendicontate" nei modelli REDDITI 2021;• le modalità di ammortamento dei costi per reti vendita oggetto di rivalutazione o di riallineamento.
2.1	OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2021 - REGOLARIZZAZIONE Secondo la risposta a interpello 2.9.2022 n. 443, se l'impresa ha versato l'imposta sostitutiva del 3% per il riallineamento dei valori civili e fiscali, ma non ha compilato la sezione del quadro RQ del modello REDDITI dove sono indicati i predetti valori: <ul style="list-style-type: none">• l'operazione non è inefficace ai fini fiscali;• l'impresa può, invece, rimuovere la violazione con la remissione <i>in bonis</i>. La regolarizzazione, dal punto di vista pratico: <ul style="list-style-type: none">• deve essere operata entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (è tale il modello REDDITI 2022);• avviene presentando il modello REDDITI 2021 completo del quadro RQ correttamente compilato. Il chiarimento in esame è riferito al riallineamento dei valori civili e fiscali, ma dovrebbe estendersi alla rivalutazione dei beni e all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
3	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 - CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 49, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
3.1	CODICI TRIBUTO Per consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• “6968”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il terzo trimestre 2022;• “6969”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per il terzo trimestre 2022;• “6970”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per il terzo trimestre 2022;• “6971”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore per il terzo trimestre 2022;• “6972”, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il terzo trimestre 2022.
3.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
4	CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 E DI CARBURANTI NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 PER LE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA - CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2022 n. 54, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta relativi all’acquisto di: <ul style="list-style-type: none">• energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022, c.d. “Aiuti-ter”).• carburanti nel quarto trimestre 2022, da parte delle imprese esercenti attività agricole, agromeccaniche (codice ATECO 1.61) e della pesca, compresi il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (art. 2 del suddetto DL 144/2022).
4.1	CODICI TRIBUTO Per consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• “6983”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;• “6984”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;• “6985”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;• “6986”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;• “6987”, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, agromeccanica e della pesca, per il quarto trimestre 2022.
4.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
5	DISCIPLINA IRPEF DEI RIMBORSI DELLE SPESE INERENTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
	Con la risposta a interpello 28.9.2022 n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina applicabile, ai fini IRPEF, alle somme percepite da un professionista a titolo di parziale rimborso, in esito a un accordo di mediazione, dei canoni da questi pagati a fronte della locazione dello studio professionale.
5.1	FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Nel caso oggetto di interpello, il professionista comunicava alla locatrice la disdetta del contratto, a seguito della quale, ritenendo di aver pagato canoni in eccesso, richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel periodo di vigenza del contratto. Trattandosi di immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività, i canoni sono stati interamente dedotti dal reddito di lavoro autonomo.</p> <p>A fronte del rifiuto della parte locatrice e alla conseguente mediazione, il professionista otteneva un parziale rimborso.</p>
5.2	IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSO Secondo l'Agenzia delle Entrate, le somme percepite dal professionista in esito alla procedura di mediazione concorrono, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell'anno di percezione (ex art. 54 del TUIR), in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell'attività e, come tali, dedotte dal reddito di lavoro autonomo.
6	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INTERCONNESSIONE "TARDIVA" - COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2022
	L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune FAQ, ha fornito indicazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2022 in caso di interconnessione "tardiva" con utilizzo in misura "ridotta" del credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 1059 della L. 178/2020.
6.1	COMPILAZIONE DEL QUADRO RU In caso di bene 4.0 entrato in funzione nel 2021 con interconnessione nel 2022, occorre indicare nel quadro RU del modello REDDITI 2022: <ul style="list-style-type: none">• nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili "Transizione 4.0";• nel rigo RU5 l'ammontare del credito d'imposta nella misura "piena" prevista per tali beni (il credito è comunque utilizzabile in misura non superiore al 10%, per la quota annuale pari a un terzo);• nel rigo RU12 il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023;• nel rigo RU130, colonna 4, l'ammontare complessivo del costo sostenuto. <p>Nel caso particolare in cui l'impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l'importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili "Transizione 4.0", avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata "Vedere istruzioni".</p>
6.2	CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE Per la compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, l'impresa deve utilizzare il codice tributo "6936", valorizzando il campo "anno di riferimento" con l'anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell'intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l'anno in cui questa si è verificata. Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo "6935", l'impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l'eventuale comunicazione di irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.
7	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - IRRILEVANZA DEL NOMEN IURIS DEL CONTRATTO
	<p>Con la risposta a interpello 27.9.2022 n. 473, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, non rileva il <i>nomen iuris</i> utilizzato dalle parti (es. contratti di "appalto").</p> <p>Nel caso di specie, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non rilevano i corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori, ma il momento della consegna del bene posto che dall'analisi dei contratti emerge che le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (installazione, collaudo e avvio del macchinario).</p>

Fonte Eutekne